

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI ACCESSO AI SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP

ART 1 OGGETTO

1. - Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi assistenziali ed educativi in ambito scolastico ed extrascolastico di cui alla L.R. n. 41/1996, art. 6, comma 1, lettera a) e b) da parte dei soggetti portatori di handicap residenti nel Comune.
2. - Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di accesso al servizio di aiuto personale di cui alla L.R. n. 41/1996, art. 6, comma 1, lettera d) sempre da parte dei soggetti portatori di handicap residenti nel Comune.
- 3.- I servizi assistenziali, educativi e di aiuto personale di cui al presente regolamento consistono nell'attuazione di progetti individualizzati così come definiti per ogni soggetto richiedente dall'Equipe multidisciplinare dell'handicap di cui al successivo art. 4.

ART 2 BENEFICIARI DEI SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI

1. - Possono accedere ai servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente art. 1, comma 1, solamente i minorenni in possesso del verbale di accertamento della situazione di handicap prevista dal Dec Lgs n. 109/92 e dal D.P.C. n. 185/2006 e comunque dai soggetti che compiono il 18° anno di età dopo l'inizio di ogni anno scolastico.
2. - Ai suddetti servizi possono accedere anche i soggetti maggiorenni purchè portatori di soli handicap fisici.

ART 3 DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

1. - I soggetti che ritengono di aver bisogno dei servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono presentare al Comune di residenza, tramite il Servizio Sociale dei Comuni, apposita istanza di intervento.
2. - La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
3. - La domanda, debitamente sottoscritta dall'interessato o dal rappresentate legale, deve essere redatta utilizzando i moduli disponibili presso il Servizio Sociale dei Comuni.
4. - Alla domanda deve essere allegata. per i soli interventi extrascolastici, la seguente documentazione:
 - verbale di accertamento della situazione di handicap previsto dalla L. 104/92 e dal D.P.C. n. 185/2006;
 - la dichiarazione sostitutiva unica prevista dal Dec. Lgs n. 109/98 così come modificato dal Dec. Lgs. N. 130/2000;
 - attestazione ISEE.

ART 4 PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI

1. - I progetti assistenziali ed educativi individuali di cui abbisognano i soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono definiti dall'Equipe multidisciplinare dell'handicap operativa presso l'Azienda servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" stabilendone l'ambito di realizzazione (scolastico/extrascolastico), la frequenza settimanale ed i costi relativi. La valutazione tecnico/operativa dell'Equipe multidisciplinare dell'handicap è insindacabile.
2. - L'Ente Gestore, attraverso il Servizio Sociale dei Comuni, in base al progetto assistenziale ed educativo individualizzato di cui al precedente comma, predispone una scheda riassuntiva

contenente oltre ai dati relativi al progetto medesimo ed ai suoi costi anche la compartecipazione dell'interessato quantificata in base ai criteri riportati nella tabella A) allegata al presente regolamento e la trasmette al Comune per gli adempimenti di sua competenza.

3. - La compartecipazione finanziaria viene richiesta solo per gli interventi extra scolastici, mentre gli interventi erogati in ambito scolastico vengono erogati in forma gratuita. Gli interventi scolastici a domicilio - attivabili per situazioni sanitarie particolari - sono considerati come effettuati in ambito scolastico.

ART 5

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

1. - Il Comune, accertata la copertura finanziaria dei progetti assistenziali ed educativi individualizzati di cui al precedente articolo, procede alla loro approvazione ed alla contestuale definizione delle (eventuali) modalità di compartecipazione alla spesa.

2. - Dell'intervenuta approvazione dei progetti assistenziali ed educativi viene data comunicazione scritta al soggetto richiedente ed all'Ente Gestore. L'Ente Gestore provvederà ad attuarli o direttamente o avvalendosi di soggetti terzi abilitati.

3. - Il soggetto richiedente e l'Ente gestore devono essere parimenti informati dell'eventuale non approvazione dei progetti assistenziali ed educativi per mancanza di fondi od altra causa.

ART 6

DEROGHE

1. - La richiesta di attivazione dei servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono essere accolte anche in mancanza dell'attestazione ISEE purchè il richiedente si faccia carico del costo totale del progetti assistenziali ed educativi individualizzati.

2. - Il Comune, in deroga alla disposizioni contenute negli articoli precedenti, può procedere comunque all'approvazione dei servizi assistenziali ed educativi di cui al precedente art. 1, comma 1, se motivatamente proposti dal Servizio Sociale dei Comuni a favore di minori a rischio.

ART 7

CENTRI ESTIVI

1. - Il costo del servizio assistenziale/educativo consistente nella fruizione dei centri estivi promossi dal Comune da parte di minori portatori di handicap che necessitano di accompagnamento individualizzato è a totale carico della famiglia richiedente.

2. - In casi particolari, debitamente documentati e motivati, è ammesso l'intervento assistenziale del Comune per l'abbattimento, parziale o totale, dei costi.

ART. 8

BENEFICIARI DEI SERVIZI DI AIUTO PERSONALE

1. - Possono accedere invece ai servizi di aiuto personale di cui al precedente art. 1, comma 2, normalmente solo i "giovani adulti", in possesso del verbale di accertamento della situazione di handicap previsto dal Dec Lgs n. 109/92 e dal D.P.C. n. 185/2006.

2. - Per l'erogazione dei servizi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

ART. 9

NORMA TRANSITORIA

1. - Nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo del D.P.C. n. 185/06 le istanze di attivazione dei servizi assistenziali, educativi e di aiuto personale di cui ai precedenti articoli verranno accolte anche se prive della certificazione prevista dalla L. 104/92.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. - Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. - Al presente regolamento verrà data la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

Tabella 1) Soglie per l'ammissione alle agevolazioni

<i>ISEE</i>	<i>COMPARTECIPAZIONE</i>
fino a € 7.500,00	Compartecipazione non dovuta
da € 7.500,01 a € 9.500,00	10% del progetto con compartecipazione massima di € 500,00
da € 9.500,01 a € 11.500,00	20% del progetto con compartecipazione massima di € 1.000,00
da € 11.500,01 a € 13.500,00	30% del progetto con compartecipazione massima di € 1.500,00
da € 13.500,01 a € 15.500,00	40% del progetto con compartecipazione massima di € 2.000,00
da € 15.500,01 a € 17.500,00	50% del progetto con compartecipazione massima di € 2.500,00
da € 17.500,01 a € 19.500,00	60% del progetto con compartecipazione massima di € 3.000,00
da € 19.500,01 a € 21.500,00	80% del progetto con compartecipazione massima di € 3.500,00
oltre € 21.500,01	Costo intero del progetto

La compartecipazione massima prevista dalla tab. 1), si intende per singolo Progetto assistenziale individualizzato.